



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/18

Dec. n. 13/18

Il giorno 26 giugno 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 14 giugno 2018, nei confronti di:

- 1) **TESTONI Angelo**, nato il 13/07/1952 a Como e residente in Casnate con Bernate (CO) alla via Grandi n° 7, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ASS. ANTICHE MOTO B." con tessera n. 18021659 e licenza Velocità n. A1231;
- 2) **TESTONI Guido**, nato il 1°/05/1977 a Como ed ivi residente alla via Cappella n° 2, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ASS. ANTICHE MOTO B." con tessera n. 18021658 e licenza Velocità n. A1230;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 27 maggio 2018 alle ore 19:45 circa, al termine delle premiazioni del campionato del campionato europeo HILL CLIMBER e del campionato italiano velocità in salita tenutesi a Spoleto (PG), si recavano entrambi dal presidente del sodalizio organizzatore M.C. "Spoleto", Daniele Cesaretti, ed iniziavano del tutto immotivatamente a lamentarsi delle rispettive posizioni in classifica, esclamando, il primo, TESTONI Angelo: **"SOLO QUI ACCADONO QUESTE COSE, QUESTA E' UNA GARA FALSATA"**, mentre, il secondo, TESTONI Guido, sempre rivolgendosi a Daniele CESARETTI, esclamava a voce alta: **"QUESTA E' UNA GARA DI MERDA, SE NON FOSSE VALIDA PER IL CAMPIONATO EUROPEO NON CI SAREI MAI VENUTO"** e lo ingiuriava dicendogli: **"SEI UN LECCACULO ALTRIMENTI L'EUROPEO CON IL CAZZO CHE LO FACEVI!"**»

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 14 giugno 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ i rapporti del C.d.G. e del D.d.G.;
- ✓ la relazione del responsabile C.I.V.S.;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 24 giugno 2018, eventuali memorie difensive e documenti.

I predetti incolpati hanno effettivamente esercitato detta facoltà, inoltrando presso la segreteria degli Organi di Giustizia FMI plurime memorie difensive, acquisite agli atti d'ufficio del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le violazioni ipotizzate dal Procuratore Federale all'esito delle indagini condotte scaturiscono dal contenuto degli atti ufficiali della gara INTVE069, relativa alla prova di Campionato Europeo HILL CLIMBER e Campionato Italiano Velocità in Salita, svoltasi a Spoleto il 27 maggio 2018, nonché della relazione del responsabile CIVS 2018 del 9 giugno 2018, integrativa dei predetti atti.

Le conseguenti contestazioni, di cui al capo di incolpazione, rivolte in questa sede ai signori Angelo e Guido TESTONI, sono basate, in particolare, sulla dichiarazione scritta del presidente del Moto Club SPOLETO, quale sodalizio organizzatore della gara citata, raccolta dal C.d.G. ed allegata al relativo rapporto. I fatti in essa riportati appaiono, poi, parzialmente confermati dalla relazione integrativa a firma del responsabile C.I.V.S., che ha affermato, tra le altre cose, di aver personalmente assistito ad un diverbio verbale tra gli odierni incolpati e il presidente del Moto Club organizzatore.

II. Gli incolpati Angelo e Guido TESTONI nel corpo delle memorie difensive dei 19.6.2018, 20.6.2018 e 22.6.2018 hanno fornito una versione differente dei fatti sin qui descritti e come ricostruiti dal Procuratore federale, negando di aver commesso quanto da questi contestatogli nella segnalazione ex art.76.1 R.d.G. del 14.6.2018.

Gli stessi hanno dedotto, in particolare, di non aver mai inveito contro il presidente del M.C. SPOLETO Daniele Cesaretti, con il quale era intervenuto solo "un confronto di opinioni" in ordine alla mancata esecuzione degli inni nazionali in onore dei vincitori della gara e non certo riguardo alle "posizioni in classifica" della gara stessa. Hanno, quindi, concluso per il "rigetto" delle richieste avanzate dal Procuratore federale.

Le argomentazioni difensive degli incolpati sono connotate - inoltre - da una serie di digressioni relative all'attività agonistica e sportiva svolta dagli stessi nel corso del tempo, che, nell'ambito del presente procedimento, sono da considerarsi del tutto inconferenti. In ogni caso, fermo restando che questo Giudice non è affatto tenuto a fornire risposta alcuna alle domande rivoltegli dagli odierni incolpati con le predette memorie, va evidenziato che l'esame complessivo delle stesse (tra l'altro,

prive di allegazioni documentali), unito al tenore della relazione integrativa del responsabile CIVS del 9.6.2018, offre un quadro della vicenda che occupa più mediato, rispetto a quanto contestato agli incolpati Angelo e Guido TESTONI sulla base degli atti ufficiali di gara, nel senso che seppure essi non avessero profferito quanto riportato nel capo di incolpazione nei confronti del presidente Cesaretti, appare evidente come lo abbiano, comunque, fortemente contestato in pubblico.

III. Da quanto sin qui osservato, discende, allora, che gli incolpati predetti hanno posto in essere condotte poco ortodosse che giammai dovrebbero essere assunte su un campo di gara, in occasione di una manifestazione sportiva. Pertanto, gli stessi devono essere ritenuti responsabili della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché hanno tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal predetto Regolamento, cui deve attenersi ogni tesserato, avendo rivolto espressioni irrispettose nei confronti dell'organizzatore della manifestazione FMI del 27 maggio 2018, più volte citata. Tale condotta è palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, per cui contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

IV. Ciò posto, questo Giudice, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, tenuto comunque conto della loro incensuratezza, non risultando precedenti a loro carico, ritiene equo applicare ai predetti incolpati Angelo e Guido TESTONI la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., in quanto responsabili della condotta contestatagli, posta in essere in dispregio delle norme federali, con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23 e 80 del R.d.G., dichiara:

- 1) **TESTONI Angelo**, nato il 13/07/1952 a Como e residente in Casnate con Bernate (CO) alla via Grandi n° 7, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ASS. ANTICHE MOTO B." con tessera n. 18021659 e licenza Velocità n. A1231;
- 2) **TESTONI Guido**, nato il 1°/05/1977 a Como ed ivi residente alla via Cappella n° 2, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ASS. ANTICHE MOTO B." con tessera n. 18021658 e licenza Velocità n. A1230;

responsabili dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo i medesimi che, ove mai in futuro - da parte loro - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 26 giugno 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Testoni Angelo;
- Testoni Guido;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;

- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.